

Codice A1816B

D.D. 2 marzo 2026, n. 352

**Demanio idrico fluviale: CNA1096 - Concessione demaniale per l'occupazione di pertinenze demaniali lungo entrambe le sponde del fiume Stura di Demonte localizzate nei comuni di Montanera e Fossano (CN) ai fini del recupero funzionale e del miglioramento degli habitat perifluviali di aree ricadenti nel Parco Fluviale Gesso-Stura (superficie complessiva 7,5954 ha) - RICHIEDENTE: Comune di Montanera..**



**ATTO DD 352/A1816B/2026**

**DEL 02/03/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Demanio idrico fluviale: CNA1096 - Concessione demaniale per l'occupazione di pertinenze demaniali lungo entrambe le sponde del fiume Stura di Demonte localizzate nei comuni di Montanera e Fossano (CN) ai fini del recupero funzionale e del miglioramento degli habitat perifluviali di aree ricadenti nel Parco Fluviale Gesso-Stura (superficie complessiva 7,5954 ha) – RICHIEDENTE: Comune di Montanera

Premesso che:

- con note assunte ai prot. nn. 58084/A1816B del 30/12/2025 e n. 783/A1816B del 12/01/2026, il richiedente Comune di Montanera, con sede in Via Cavour 12 – 12040 Montanera (CN), ha presentato istanza di concessione demaniale per l'occupazione di pertinenze demaniali ai fini del recupero funzionale e del miglioramento degli habitat perifluviali di aree ricadenti nel Parco Fluviale Gesso-Stura localizzate lungo entrambe le sponde del fiume Stura di Demonte nei comuni di Montanera e Fossano, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- il Settore Tecnico regionale – Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito “regolamento”) ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con la nota prot. n. 1406/A1816B del 14/01/2026;

- con la medesima nota, sopra citata, il Settore Tecnico Regionale – Cuneo ha richiesto la pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio dei Comuni di Montanera e Fossano e al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Considerato che:

- le pertinenze demaniali vengono richieste ai fini del recupero funzionale e del miglioramento degli habitat perifluviali di aree ricadenti nel Parco Fluviale Gesso-Stura e sono costituite da n. 2 (due) superfici localizzate sulle sponde idrografiche del fiume Stura di Demonte per una superficie complessiva di 7,5954 ha nel territorio dei comuni di Montanera e Fossano:

- **area M04 – superficie di 0,7461 ha** in sponda sinistra idrografica in territorio comunale di Montanera, con intervento a evoluzione libera confinante con i mappali n. 106 del F. 1 di C.T. di Montanera e con i mappali n. 37 del F. 98 e n.91 del F. 92 del C.T. Fossano
- **area M19 – superficie di 6,8493 ha** in sponda destra idrografica nei territori comunali di Montanera e (una minima parte) in Fossano, così suddivisa: 4,8586 ha per *intervento tipologia F*, 0,6215 ha per *intervento tipologia P*, 0,7449 ha per *intervento tipologia G* e 0,6243 ha a *evoluzione libera*; l'area è localizzata di fronte ai mappali nn. 76, 90, 62 e 80 del F.12 del C.T. del comune di Montanera;

- viene richiesta la concessione delle aree sopra elencate per la durata di anni 19 (diciannove) come specificato negli elaborati progettuali firmati dal dott. for. Marco Calandri, di seguito elencati (file):

20251224\_CDS4\_01\_RELTECILL(1).pdf.p7m  
20251224\_CDS4\_02\_CORGEN(1).pdf.p7m;  
20251224\_CDS4\_03\_INQCAT(1).pdf.p7m;  
20251224\_CDS4\_04\_DOCFOT(1).pdf.p7m;  
20251224\_CDS4\_05A\_INQGEO(1).pdf.p7m;  
20251224\_CDS4\_05B\_INQCAT.pdf.p7m;  
20251224\_CDS4\_05C\_STFATT.pdf.p7m;  
20251224\_CDS4\_05D\_STPROG.pdf.p7m;  
20251224\_CDS4\_05E\_PRGEST.pdf.p7m;  
20251224\_CDS4\_06\_RELFOR.pdf.p7m;

- le tipologie di intervento vengono descritte negli elaborati “20251224\_CDS4\_01\_RELTECILL(1)- *Relazione Tecnica illustrativa*”, “20251224\_CDS4\_05E\_PRGEST- *Progetto di gestione- Relazione tecnica*” e “20251224\_CDS4\_06\_RELFOR - *Relazione di inquadramento forestale*”.

Di seguito vengono delineati in modo sintetico i lavori in progetto:

- interventi identificati con lettera P - praterie, pozze e fasce tampone – interventi di ridefinizione e miglioramento ecologico delle fasce tampone perifluviali con realizzazione di pozze per la riproduzione e il ricovero degli anfibi. Verranno realizzate pozze per la riproduzione della batracofauna di dimensioni ellittica con diametro maggiore al massimo di 8 metri e profondità massima di 1- 1,5 metri senza impermeabilizzazione, si prevede la piantumazione di pioppi e salici;
- interventi identificati con lettera F – interventi forestali - con l'obiettivo di raggiungere o mantenere un soprassuolo forestale gestito a fustaia disetanea, irregolare e pluristratificata, condizione ottimale per soddisfare le caratteristiche di multifunzionalità del bosco. Il taglio che si prefigge di realizzare è quello intercalare;
- interventi identificati con lettera G – interventi di ridefinizione e miglioramento ecologico delle fasce tampone perifluviali – realizzazione di fasce tampone vegetate; è prevista la creazione di zone arborate a pozze, ovvero definibili come superfici di circa tre metri quadrati su cui, previa preparazione di un letto di posa con riporto di materiale terroso, vengano messi a dimora salice bianco (*Salix alba*), salicone (*Salix caprea*) e pioppo bianco (*Populus alba*) in forma di talee con densità alta (10 talee al metro quadrato di superficie), viene mantenuto nelle fasce di letto fluviale in cui sia stata asportata la vegetazione e si voglia ricomporre una buona copertura.
- superfici a libera evoluzione della vegetazione.

Considerato inoltre che:

- la richiesta di concessione è finalizzata alla realizzazione di quanto previsto nel progetto “*Parco Fluviale Gesso Stura – Recupero funzionale e miglioramento habitat perifluviali e fasce tampone sul fiume Stura di Demonte*” oggetto di finanziamento regionale “*Progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della D.G.R. 20-5978 del 18 novembre 2022*”, approvato con DD n. 715/A1604B del 2 dicembre 2022;

- al fine di rispettare gli adempimenti previsti dal bando, i Comuni interessati dal progetto hanno sottoscritto una convenzione nella quale il Comune di Cuneo – Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura – è stato individuato come Capofila del progetto;

- il progetto definitivo degli interventi risulta approvato in linea tecnica dal Comune di Cuneo – Ente gestore del Parco fluviale – con Delibera di approvazione di Giunta Comunale n. 96 del 20/04/2023;

- il progetto definitivo degli interventi risulta approvato in linea tecnica dal Comune di Montanera con Delibera di approvazione di Giunta Comunale n. 18 del 28/03/2023;

- in seguito alla pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, dell’avviso della presentazione della domanda di concessione per l’uso di pertinenze idrauliche all’albo pretorio del comune di Fossano (pubblicazione n. 135/2026 dal 15/01/2026 al 30/01/2026) non sono pervenute osservazioni o domande concorrenti come comunicato dal Comune con nota assunta al prot. n.5562/A1816B del 05/02/2026;

- in seguito alla pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, dell’avviso della presentazione della domanda di concessione per l’uso di pertinenze idrauliche all’albo pretorio del comune di Montanera (dal 14/01/2026 al 29/01/2026) non sono pervenute osservazioni o domande concorrenti come comunicato dal Comune con nota assunta al prot. n.5608/A1816B del 05/02/2026;

- l’avviso della presentazione della domanda di concessione è stato inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 15/01/2026, e non sono pervenute osservazioni.

Verificato che non risultano in corso concessioni demaniali rilasciate dal Settore Tecnico regionale - Cuneo sulle aree di cui all'istanza oggetto del presente atto.

Dato atto che:

- a seguito dell’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, e del sopralluogo effettuato, si ritiene possibile il rilascio della concessione per anni 19 (diciannove), sulla base dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata, e con l’osservanza delle valutazioni tecnico-idrauliche e delle prescrizioni sotto riportate:

- il Concessionario avrà l’obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria per mantenere in condizioni decorose le aree oggetto della presente concessione nel tempo, eventuali opere straordinarie dovranno essere autorizzate dal Settore Tecnico regionale - Cuneo previa presentazione di apposita istanza;
- al fine di assicurare la stabilizzazione delle sponde e favorire il ripristino della vegetazione spontanea così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 115), si richiama l’osservanza all’art. 96 del R.D. n. 523 del 25/07/1904, in particolare le piantagioni e lo smovimento del terreno, dovranno essere mantenuti ad una distanza non minore di m 4 dal ciglio superiore di sponda mentre per i manufatti e gli scavi a distanza non minore di m 10, anche nel caso in cui l’evoluzione naturale del corso d’acqua dovesse comportare dinamiche erosive tali da ridurre le attuali distanze;

- in caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione regionale in termini di indennizzo per i danni causati dagli eventuali fenomeni esondativi (allagamenti) ed erosivi (asportazione di parte del terreno per erosioni di sponda) del fiume Stura di Demonte;
- il Concessionario dovrà adottare misure gestionali delle aree finalizzate a garantire la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità con particolare riferimento alle aree eventualmente fruite dalle persone.

Con riferimento al comma 4 dell'art. 32 delle Norme di attuazione del PAI: dovranno essere rispettate le norme dettate della Deliberazione n. 11 del 18/03/2008 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e in particolare quanto disposto nelle misure di compatibilizzazione e le indicazioni contenute negli elaborati "ELAB. 1 Relazione tecnica illustrativa (20251224\_CDS4\_01\_RELTECILL-data:24/12/2025)" e "ELAB. 5E Progetto di gestione relazione tecnica (20251224\_CDS4\_05E\_PRGEST-data:24/12/2025)" ai capoversi "8.2 Tipologia "G" interventi di ridefinizione e miglioramento ecologico delle fasce tampone perifluviali – realizzazione di fasce tampone vegetate", "8.3 "Tipologia "P" interventi di ridefinizione e miglioramento ecologico delle fasce tampone perifluviali – realizzazione di pozze per la riproduzione della batracofauna e il ricovero degli anfibi", "8.4 Superfici a evoluzione libera", "8.5 Modalità di intervento e attenzioni particolari nell'esecuzione dei lavori", "8.6 Modalità di intervento ed attenzioni particolari nell'esecuzione dei lavori-tutela delle aree umide" e "8.7 Prescrizioni obbligatorie nella gestione ordinaria delle aree" oltre a quelle contenute nell'"ELAB. 6 Relazione di inquadramento forestale (20251224\_CDS4\_06\_RELFOR-data:24/12/2025)" e le seguenti prescrizioni:

1. gli interventi selvicolturali dovranno essere effettuati con le modalità indicate nel progetto e sulle superfici delle planimetrie allegate ed essere conformi agli stessi documenti eventuali varianti dovranno essere nuovamente autorizzate;
2. il quantitativo della massa legnosa da prelevare interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
3. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non dovesse essere raggiunto si dovrà provvedere a tagliare un minor numero di piante;
4. dovranno essere rispettate le norme dell'articolo 22 del Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 s.m.i.;
5. lo stoccaggio provvisorio del materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
6. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti come pure tane e nidi di animali;
7. dovranno essere preservate le formazioni arboree e arbustive autoctone già presenti;
8. dovranno essere utilizzate esclusivamente specie vegetali autoctone, tipiche e idonee, per caratteristiche autoecologiche, all'ambiente interessato dall'intervento;
9. nel caso in cui si intendano utilizzare shelter quali protezioni degli impianti (al fine di proteggere le piante da danni causati da animali selvatici), gli stessi dopo aver svolto il loro compito dovranno essere rimossi e portati in discarica;
10. dovranno essere tutelate eventuali morfologie caratteristiche dei siti (es. residui di lanche o depressioni o elevazioni e zone umide), come l'eventuale presenza di emergenze di interesse ambientale o paesaggistico (formazioni vegetali spontanee a dominanza di specie autoctone, arboree, arbustive ed erbacee, ambiti di interesse faunistico, aree umide ecc...);
11. si dovrà contenere la diffusione di specie alloctone, specialmente le più invasive;
12. dovranno essere mantenuti eventuali percorsi di accesso e consentire la libera fruizione delle pertinenze demaniali;
13. le pozze dovranno essere segnalate, rese visibili, delimitate e messe in sicurezza con idonee

protezioni al fine di interdirne l'accesso ad eventuali avventori;

14. avendo la superficie forestale un alto valore ecologico, si prescrive di rilasciare alberi a invecchiamento a tempo indefinito appartenenti a specie autoctone con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna (vedi art. 42 bis del Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 e s.m.i.). Le essenze dovranno essere indicate in modo idoneo e riconoscibile e il piedilista dovrà essere comunicato al Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
15. la direzione lavori dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, il documento elaborato in fase esecutiva con il quale si intenderà procedere al taglio delle piante. Questo non dovrà essere in contraddizione con le indicazioni progettuali approvate,
16. gli interventi forestali dovranno inoltre rispettare le norme dettate dal Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" s.m.i.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Trattandosi di concessione di pertinenza idraulica per interventi di mantenimento e recupero ambientale riguardanti aree naturali protette regionali (Parco Fluviale Gesso e Stura), la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito al punto 4) della voce Esenzioni dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n.523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n.33/2013;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

*determina*

- di concedere al richiedente Comune di Montanera, con sede in Via Cavour 12 – 12040 Montanera (CN) l'occupazione delle pertinenze demaniali consistenti in n. 2 (due) aree lungo entrambe le sponde idrografiche del fiume Stura di Demonte (superficie complessiva 7,5954 ha) nel territorio dei comuni di Montanera e Fossano, ai fini del recupero funzionale e del miglioramento degli habitat perifluviali nelle aree del Parco Fluviale Gesso-Stura, come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecnico-idrauliche specificate in premessa;

- di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento e previa sottoscrizione del verbale di consegna;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in **anni 19 (diciannove)** fino al 31/12/2045, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori:

Maria Grazia Gallo

Davide Colmo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Gianluca Comba